Conto corrente con la posta

Anno 79° — Numero 225

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Sabato, 1° ottobre 1938 - ANNO XVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 5 settembre 1938-XVI, n. 1502.

Trattamento fiscale del Consiglio nazionale delle ricerche e degli organi da esso dipendenti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 25 giugno 1937-XV, n. 1114, riguardante il nuovo ordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche;
Ritenuta l'urgente ed assoluta necessità di provvedere;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Duce, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto in genere, stabiliti dalle leggi generali e speciali, escluse le tasse telegrafiche e telefoniche, il Consiglio nazionale delle ricerche, nonchè i suoi istituti, laboratori, centri, comitati e commissioni, anche se costituiti con il contributo di enti o di privati, sono parificati, per il conseguimento dei propri fini, alle Amministrazioni dello Stato.

Agli effetti delle imposte dirette la equiparazione suddetta riguarda esclusivamente i redditi propri dell'Ente.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Duce, Primo Ministro Segretario di Stato, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 settembre 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1938 - *Anno XVI*
Atti del Governo, registro 401, foglio 147. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 settembre 1938-XVI, n. 1503.

Agevolazioni fiscali per l'affrancazione delle colonie enfiteutiche del Veliterno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di agevolare l'affrancazione, da parte dei coloni coltivatori, delle colonie enfiteutiche ed in genere delle lunghe affittanze agrarie esistenti da tempo nel Veliterno;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e foreste, di concerto con il Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I contratti con i quali i coloni coltivatori di lunghe affittanze agrarie esistenti da tempo nel comune di Velletri, denominate colonie enfiteutiche od altrimenti, si affrancano dalla corrisposta in natura rendendosi proprietari dei terreni possono essere redatti in carta libera e sono soggetti a registrazione col pagamento della imposta fissa di L. 20 comprensiva dell'imposta di registro ed ipotecaria e dei diritti catastali.

I mutui concessi ai coloni dalla Banca nazionale della agricoltura per gli scopi di cui sopra non sono soggetti alla tassa dovuta in abbonamento dal detto Ente.

Le agevolazioni stabilite dal presente articolo si applicano ai contratti registrati entro un biennio dall'entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 settembre 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ROSSONI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1938 - *Anno XVI*
Atti del Governo, registro 401, foglio 150. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 settembre 1938-XVI, n. 1504.

Autorizzazione della spesa di L. 2.700.000 per il completamento degli arredamenti del nuovo porto interno di Livorno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, comma 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere al parziale completamento degli arredamenti meccanici delle calate e banchine del nuovo porto interno di Livorno;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di L. 2.700.000 per provvedere al parziale completamento degli arredamenti meccanici delle calate e banchine del nuovo porto interno di Livorno.

La suindicata somma di L. 2.700.000 sarà inscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per L. 1.000.000 nell'esercizio finanziario 1938-39, e per L. 1.700.000 nell'esercizio finanziario 1939-1940.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno apportate le occorrenti variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in dipendenza del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 settembre 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 401, foglio 151. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 settembre 1938-XVI, n. 1505.
Modifiche alle norme di ammissione al concorso per archivista all'estero di 3ª classe.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto-legge 12 agosto 1937-XV, n. 1708, convertito in legge con la legge 17 gennaio 1938-XVI, n. 98;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare le norme relative all'ammissione al concorso per archivista all'estero di 3ª classe;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al 2° comma dell'art. 3 del R. decreto-legge 12 agosto 1937-XV, n. 1708, sono aggiunti i seguenti periodi:
« Il tempo di appartenenza ai Fasci di combattimento anteriore alla data del 28 ottobre 1922 sarà computato in aumento al servizio effettivo di ruolo ai fini del raggiungimento dell'anzidetto periodo di sei anni. Per gli applicati provenienti dai sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica nominati in base ai diritti loro concessi dalle leggi vigenti il medesimo periodo di sei anni sarà ridotto ad anni quattro ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 1938-XVI, e sarà presentato al Parlamento nazionale per la sua conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 settembre 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 401, foglio 149. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 settembre 1938-XVI, n. 1506.
Assunzione in servizio di candidati idonei nel concorso diplomatico-consolare bandito con decreto Ministeriale 11 dicembre 1937-XVI.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il ruolo organico della carriera diplomatico-consolare, approvato con la legge 2 giugno 1927, n. 862, e con i Regi decreti 14 agosto 1931, n. 1354, 30 ottobre 1935, n. 1942, e 9 luglio 1936, n. 1487;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di assumere in servizio altri candidati oltre i primi nove idonei nel concorso diplomatico-consolare bandito con decreto Ministeriale 11 dicembre 1937-XVI;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con il Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata l'assunzione in servizio in qualità di volontari diplomatico-consolari, fino alla concorrenza di sette, dei candidati dichiarati idonei nel concorso per esami per la carriera diplomatico-consolare bandito con decreto Ministeriale 11 dicembre 1937-XVI e che seguono in graduatoria i primi nove candidati dei quali i primi otto chiamati a ricoprire i posti di detto concorso ed il nono nominato in base al disposto dell'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Art. 2.

Il presente decreto, che entra in vigore dal 15 giugno 1938-XVI, sarà presentato al Parlamento nazionale per la sua conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 settembre 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 401, foglio 148. — MANCINI.

REGIO DECRETO 31 agosto 1938-XVI.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale combattenti della tenuta « Muratella Laurentina » in zona di Pomezia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 17 luglio 1938-XVI, con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indi-

cato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Tenuta denominata « Muratella Laurentina » della estensione di circa ettari 264; sita in territorio del Governatorato di Roma lungo la via Laurentina, inclusa nell'ex 5° Comprensorio di bonifica dell'Agro Romano, e di pertinenza del Principe Don Giulio Pallavicini; confina con le tenute « Le Vittorie » Piano di Frasso - Castagnole Rossi e con la via Laurentina.

La predetta tenuta è riportata nel catasto rustico del Governatorato di Roma alla pagina 23715-3435 intestata alla ditta « Pallavicini Giulio fu Francesco », alla mappa n. 29, mappali n. 41, 44 sub 1, dal 45 al 50, 50 sub 1, dal 51 al 54, 95, 97, per la superficie complessiva di ettari 263.43.10, e con la rendita imponibile di L. 17.730,21;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta presentata il 1° agosto 1938-XVI, e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione culturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il regolamento legislativo sopracitato ed il Regio decreto-legge 23 gennaio 1933-XI, n. 15;

Sulla proposta del Duce, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La tenuta sopradescritta, denominata « Muratella Laurentina » è trasferita in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione della tenuta medesima da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 400.000 da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento legislativo.

Il Duce, Primo Ministro Segretario di Stato, è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 settembre 1938 - Anno XVI
Registro n. 12 Finanze, foglio n. 284. — BERITELLI.

(3718)

REGIO DECRETO 31 agosto 1938-XVI.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale combattenti della tenuta « S. Procula Minore e appezzamento Maggiona » in zona di Pomezia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 9 luglio 1938-XVI, con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Tenuta « S. Procula minore e appezzamento Maggiona » della estensione di circa ettari 385 sita in territorio del Governatorato di Roma, inclusa nell'ex 5° Comprensorio di bonifica dell'Agro Romano e di pertinenza dei signori Clarini Tito e Luigi fu Giuseppe.

Il fondo confina con le tenute: Capannone, Solforata Campobello, S. Procula Maggiore Serafini, Monachelle, Maggiona, S. Procula Maggiore, Ferrara e con la via Laurentina.

E' riportato nel catasto rustico del Governatorato di Roma, in testa alla ditta Clarini Luigi e Tito fu Giuseppe, ed è costituito dalle seguenti particelle: Mappa n. 28, particelle n. 82, 87, 89, 90 e quota di condominio della particella n. 92; mappa n. 10, particelle n. 136, 137, 138, 139, 140; mappa n. 29, particelle n. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 sub 1, 21, 22, 23, 25, 26, 36 sub 1, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42 sub 1, 42 sub 2, 43 e quota di condominio della particella n. 3, per la superficie complessiva di ettari 384.35.20 e con la rendita imponibile di L. 27.431,16.

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta presentata il 25 luglio 1938-XVI, e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione culturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il regolamento legislativo sopracitato ed il Regio decreto-legge 23 gennaio 1933-XI, n. 15;

Sulla proposta del Duce, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La tenuta « S. Procula Minore ed appezzamento Maggiona » sopradescritta è trasferita in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione della tenuta medesima da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 580.000 da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento legislativo.

Il Duce, Primo Ministro Segretario di Stato, è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 settembre 1938 - Anno XVI
Registro n. 12 Finanze, foglio n. 286. — BERITELLI.

(3719)

REGIO DECRETO 31 agosto 1938-XVI.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale combattenti della tenuta « S. Procula Maggiore Serafini » in zona di Pomezia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 8 luglio 1938-XVI, con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Tenuta « S. Procula Maggiore Serafini » della estensione di circa ettari 316, sita nel territorio del Governatorato di Roma, inclusa nell'ex 5° Comprensorio di bonifica dell'Agro Romano, e di pertinenza del signor Serafini Luigi fu Giuseppe;

Confina con le tenute: Maggiona, S. Procula Minore Clarini, S. Procula Maggiore Ferrara, La Fossa, Campo Iemini, Pratica di Mare ed è riportata nel catasto rustico del Governatorato di Roma alla pagina n. 60314 intestata a Serafini Luigi fu Giuseppe alla mappa n. 29, particelle 33, 35, 70, 71, 81, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 sub 1, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 68, 69 e quota di condominio della particella n. 3, e alla mappa n. 10, particelle nn. 111, 114, 115 e 116, per la superficie complessiva di ettari 316.01.10 e con la rendita imponibile di L. 20.736,77;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta presentata il 25 luglio 1938-XVI, e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione culturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il regolamento legislativo sopracitato ed il Regio decreto-legge 23 gennaio 1933-XI, n. 15;

Sulla proposta del Duce, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La tenuta sopradescritta, denominata « S. Procula Maggiore Serafini » è trasferita in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione della tenuta medesima da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 500.000 da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento legislativo.

Il Duce, Primo Ministro Segretario di Stato, è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 settembre 1938 - Anno XVI Registro n. 12 Finanze, foglio n. 283. — BERTELLI.

(3720)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 3 settembre 1938-XVI.

Nomina della Commissione incaricata di esprimere il parere sui progetti presentati per un Centro ospedaliero della Regia marina.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA MARINA

Vista la legge sulla contabilità generale dello Stato ed in particolare l'art. 91 del relativo regolamento;

Visto il bando di concorso in data 10 novembre 1937-XVI per il progetto di massima di un « Centro ospedaliero » per la Regia marina, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 267 del 18 novembre 1937-XVI;

Visti i comunicati in data 13 dicembre 1937-XVI e 6 aprile 1938-XVI, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 295 del 22 dicembre 1937 e n. 83 dell'11 aprile 1938-XVI, con i quali vennero prorogati i termini stabiliti dagli articoli 1 e 3 del sopracitato bando;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione incaricata di esprimere il proprio parere sui progetti presentati dai concorrenti e di assegnare eventualmente i premi stabiliti dall'art. 5 del bando di concorso in data 10 novembre 1937-XVI, per il progetto di massima di un « Centro ospedaliero » per la Regia marina, è composta come segue:

ammiraglio di squadra designato d'armata Bernotti Romeo, presidente;

direttore generale della Sanità pubblica Petragnani Giovanni, membro;

tenente generale medico Regia marina Adami Mario, membro;

ispettore superiore del Genio civile Alicata Antonino, membro;

generale di brigata Miele Arnaldo, membro;

colonnello del Genio militare Carnevale Mario, membro;

capitano di fregata Mirti Della Valle Enrico, membro;

tenente colonnello medico Regia marina Guiso Luciano, membro;

capitano di corvetta Borghi Luigi, membro;

ingegnere Lenzi Gaspare, del Sindacato nazionale ingegneri, membro;

architetto Marino Roberto, del Sindacato nazionale architetti, membro;

rag. geometra capo del Genio militare Bianchi Arturo, segretario senza voto.

Art. 2.

La somma occorrente per l'assegnazione dei premi ai progetti che risulteranno vincitori nonchè le spese per il funzionamento della Commissione suddetta faranno carico al cap. 78 dell'esercizio finanziario 1938-39.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 settembre 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI

(3753)

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1938-XVI.

Determinazione della superficie autorizzata alla cultura del tabacco per l'approvvigionamento delle Manifatture dello Stato per la campagna 1939.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regolamento per la coltivazione indigena del tabacco approvato con R. decreto 12 ottobre 1924, n. 1590, e successive modificazioni;

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 22 settembre 1932-X, n. 1268;

Ritenuta la necessità di aumentare la produzione di determinate varietà di tabacco in alcuni centri di coltura, in relazione alle loro peculiari caratteristiche merceologiche meglio rispondenti anche alle richieste dell'esportazione; reputandosi inoltre opportuno che venga apportato qualche aumento di superficie alle coltivazioni di manifesto che si effettuano in località che danno prodotti aventi le suddette

caratteristiche e nelle quali l'aumentato numero di coltivatori e la contemporanea riduzione della coltura disposta dall'Amministrazione per ragioni d'ordine generale portarono la superficie dell'unità di coltura al disotto del minimo indispensabile per una cura razionale dei prodotti;

Visto il parere favorevole del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Determina:

1. — La superficie autorizzata nella campagna 1938 alla coltivazione per l'approvvigionamento delle Manifatture dello Stato viene aumentata per la campagna 1939 di ettari 800.

2. — Il predetto aumento sarà realizzato esclusivamente nella forma di coltivazione di manifesto.

3. — La Direzione generale dei monopoli di Stato stabilirà le varietà da coltivare, le località nelle quali gli aumenti dovranno avere effetto e le modalità per la ripartizione.

Roma, addì 24 settembre 1938 - Anno XVI

Il Ministro: Di Revel

(3723)

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1938-XVI.
Proroga del termine per le agevolazioni alle anticipazioni su titoli della Rendita 5 %.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 10 del R. decreto-legge 20 settembre 1935-XIII, n. 1684, relativo all'emissione di un prestito nazionale denominato « Rendita 5 per cento »;

Visto il decreto Ministeriale 21 settembre 1937-XV, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 ottobre 1937-XV, n. 242, col quale è stata prorogata sino al 30 settembre 1938-XVI la durata delle agevolazioni di cui all'ultimo comma dell'art. 7 del predetto Regio decreto-legge;

Ritenuta l'opportunità di prorogare per un altro anno le anzidette agevolazioni;

Decreta:

E' prorogato a tutto il 30 settembre 1939 il termine per le agevolazioni di cui all'art. 7 del R. decreto-legge 20 settembre 1935-XIII, n. 1684.

Roma, addì 9 settembre 1938 - Anno XVI

Il Ministro: Di Revel.

(3764)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1938-XVI.
Riconoscimenti di stazioni di cura e di turismo.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE FINANZE
E PER LA CULTURA POPOLARE

Veduti il R. decreto-legge 15 aprile 1926-IV, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926-IV, n. 1380, la legge 29 gennaio 1934-XII, n. 321, ed il R. decreto-legge 3 giugno 1937-XV, n. 1391, convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2336;

Veduto il decreto interministeriale 16 marzo 1935-XIII, col quale venne revocato il riconoscimento della stazione di cura di Sant'Andrea di Medesano;

Udito il Consiglio centrale delle stazioni di soggiorno, di cura e di turismo;

Decreta:

Art. 1.

Ai territori delle frazioni Sant'Andrea, Felegara e Roccalanzona del comune di Medesano (Parma) sono riconosciute le caratteristiche di stazione di cura.

Art. 2.

Alle parti del territorio del comune di Rieti delimitate in conformità di pianta planimetrica annessa al presente decreto ed al territorio del comune di Rovereto (Trento), escluse le frazioni Lizzana, Marco e Noriglio, sono riconosciute le caratteristiche di stazioni di turismo.

I Prefetti delle rispettive provincie sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 9 luglio 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro per l'interno*:
Buffarini

Il Ministro per le finanze:
Di Revel

Il Ministro per la cultura popolare:
Alfieri

(3725)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che il Duce ha presentato il 27 settembre 1938-XVI alla Presidenza della Camera dei deputati, il disegno di legge per la conversione del R. decreto-legge 4 giugno 1938-XVI, n. 1033, recante modificazioni alla legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2174, sull'Esposizione universale di Roma.

(3767)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si comunica che S. E. il Ministro per le comunicazioni ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei deputati il 17 settembre 1938-XVI, il disegno di legge relativo alla conversione in legge del R. decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 2716, concernente l'autorizzazione al Ministero delle comunicazioni a procedere all'acquisto del panfilo « Elettra » di proprietà del senatore marchese Guglielmo Marconi.

(3766)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA GUERRA

ISPETTORATO DELLA MOTORIZZAZIONE

Elenco dei tipi di autocarri pesanti e di trattori agricoli esistenti in commercio, che ai sensi del R. decreto 1449 del 21 settembre 1933-XI, possono ottenere il brevetto di conformità.

Il Ministero della guerra rende noto che i seguenti tipi di autocarri pesanti e di trattori agricoli, soddisfacenti alle condizioni richieste dal R. decreto 1449 del 21 settembre 1933-XI, possono ottenere il brevetto di conformità per il triennio 1939, 1940 e 1941 ai sensi del R. decreto stesso.

Autocarri pesanti.

Autocarro tipo 633 N della ditta Fiat di Torino;
Autocarro tipo RO con passo non superiore a m. 4,25 della ditta Lancia di Torino;
Autocarro tipo D. 80 M.N. della ditta Isotta Fraschini di Milano;
Autocarro O.M. tipo 1 C.R.D. della Soc. An. O.M. di Brescia;
Autocarro O.M. tipo 3 B.O.D. della Soc. An. O.M. di Brescia;
Autocarro tipo D. 80 C.O. della ditta Isotta Fraschini di Milano.

Trattori agricoli.

Trattrice agricola P. 4 M. 40 HP della Motomeccanica di Milano;
Trattrice agricola a cingolo tipo 30 (700 C.) della O.C.I. di Modena;
Trattrice agricola a cingolo tipo 20 (708 C.) della O.C.I. di Modena;
Trattore agricolo « Balilla » a cingoli 15 HP della Soc. Motomeccanica di Milano;
Trattrice agricola P.4.M.H. con pneumatici della Motomeccanica di Milano.

I premi di buona manutenzione contemplati negli articoli 14 e 15 del citato R. decreto n. 1449 per i suddetti autocarri e trattori per il triennio 1939 - 1940 - 1941 sono stabiliti nella seguente misura:

Autocarri pesanti.

Autocarro tipo 633 N. della ditta Fiat di Torino	L. 1.500
Autocarro tipo RO con passo non superiore a m. 4,25 della ditta Lancia di Torino	» 2.000
Autocarro tipo D. 80 M.N. della ditta Isotta Fraschini di Milano	» 1.800
Autocarro O.M. tipo I C.R.D. della Società O.M. di Brescia	» 1.300
Autocarro O.M. tipo 3 B.O.D. della Società An. O.M. di Brescia	» 1.100
Autocarro D. 80 C.O. della ditta Isotta Fraschini di Milano	» 2.000

Trattori agricoli.

Trattore agricolo P. 4 M. 40 HP della Soc. Motomeccanica di Milano	» 1.500
Trattrice agricola a cingoli tipo 30 (700 C.) della O.C.I. di Modena	» 1.500
Trattrice agricola a cingolo tipo 20 (708 C.) della O.C.I. di Modena	» 1.350
Trattore agricolo « Balilla » a cingoli 15 HP della Soc. Motomeccanica di Milano	» 1.000
Trattiche agricola P.4.M.H. con pneumatici della Motomeccanica di Milano	» 1.500

Roma, addì 26 settembre 1938 - Anno XVI

(3734)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga della gestione straordinaria dell'Istituto per le case popolari di Siracusa.

Con R. decreto 27 agosto 1938, registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1938, registro n. 19 Lavori Pubblici, foglio n. 49, è stato prorogato al 30 novembre 1938, il termine assegnato al sig. Luigi La Ciura, Regio commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto per le case popolari di Siracusa.

(3735)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Errata-corrige.

Nell'elenco dei revisori ufficiali dei conti, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 23 marzo 1938-XVI, al nome *D'Allara* Gino, residente in Milano, leggasi: « *Dall'Ara* Gino, residente in Milano ».

(3778)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica di Magnadola.

Con decreto Ministeriale 21 settembre 1938, n. 4166, è stato approvato lo statuto del Consorzio di bonifica Magnadola, con sede in Motta di Livenza provincia di Treviso, sulla base dello schema deliberato dall'assemblea generale dei consorziati nella adunanza 31 maggio 1938.

(3736)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Accordo economico collettivo per la compra-vendita delle mandorle, delle noci, delle nocciuole e dei pistacchi in guscio o sgusciati fra agricoltori e commercianti.

L'anno 1937-XV il giorno 30 del mese di settembre in Roma, la Confederazione fascista degli agricoltori, rappresentata dal presidente on. Mario Muzzarini,

la Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura, rappresentata dal presidente on. Franco Angelini, e

la Federazione Nazionale fascista dei commercianti di prodotti ortofrutticoli, rappresentata dal presidente, comm. Francesco Boccadifuoco,

con l'intervento della Federazione nazionale fascista dei Consorzi per l'ortoflorofrutticoltura, rappresentata dal presidente on. Principe Rodolfo Borghese,

riconosciuta la necessità che per la difesa economica della produzione agricola, la compravendita delle mandorle, delle noci, delle nocciuole e dei pistacchi in guscio e sgusciati fra agricoltori e commercianti siano regolate da norme generali e costanti, in uno spirito di concreta collaborazione corporativa e nell'interesse comune delle categorie agricole e commerciali, stipulano il seguente accordo economico collettivo:

Art. 1.

I rapporti economici, per la compravendita delle mandorle, delle noci, delle nocciuole e dei pistacchi in guscio e sgusciati fra agricoltori e commercianti, sono regolati dal presente accordo economico collettivo a carattere nazionale.

Art. 2.

Le operazioni di compravendita fra agricoltori e commercianti possono essere effettuate soltanto in base a misure del sistema metrico decimale, e per le specie destinate allo sgusciamento, saranno effettuate in base alla resa effettiva.

Art. 3.

E' fatto divieto di effettuare vendite a termine sul raccolto futuro, salvo quanto è disposto dal seguente art. 4.

Art. 4.

Con accordo da stabilirsi di anno in anno fra le organizzazioni stipulanti, sarà dichiarata, per i diversi prodotti, la data di apertura della campagna, che dovrà essere fissata in epoca in cui la produzione è da considerarsi assicurata ed entro termini che consentano le vendite a consegna per spedizioni differite.

Art. 5.

Saranno costituite quattro Commissioni, aventi sede in Bari, Catania, Messina e Napoli, ciascuna composta da due rappresentanti della Confederazione fascista degli agricoltori, un rappresentante della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura, tre rappresentanti della Federazione nazionale fascista dei commercianti di prodotti ortofrutticoli, un rappresentante della Confederazione fascista dei lavoratori del commercio, un rappresentante della Federazione nazionale fascista degli ausiliari del commercio, un rappresentante della Federazione nazionale fascista delle cooperative fra produttori agricoli per gli acquisti e le vendite collettive.

Tali Commissioni hanno il compito di rilevare l'andamento dei mercati di produzione e di consumo nazionali ed esteri e di accertare i prezzi correnti sui mercati di consumo per le diverse varietà e qualità dei prodotti: esse avranno sede presso i Consigli provinciali corporativi, sotto la presidenza del prefetto-presidente del Consiglio provinciale corporativo o di un suo delegato.

Art. 6.

Presso il Ministero delle corporazioni sarà costituita una Commissione centrale, composta da: due rappresentanti della Confederazione fascista degli agricoltori, due rappresentanti della Federazione nazionale fascista dei commercianti di prodotti ortofrutticoli, un rappresentante della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura, un rappresentante della Confederazione fascista dei lavoratori del commercio, un rappresentante della Federazione nazionale fascista degli ausiliari del commercio, un rappresentante della Federazione nazionale fascista delle cooperative fra produttori agricoli per gli acquisti e le vendite collettive, e un rappresentante dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero. Essa sarà presieduta dal vice presidente della Corporazione dell'ortoflorofrutticoltura o da un suo delegato.

Tale Commissione ha il compito di dare direttive alle Commissioni di cui al precedente art. 5 e di curarne il coordinamento.

Art. 7.

I prezzi accertati dalle commissioni di cui all'art. 5 sono resi pubblici mediante affissione presso le associazioni sindacali delle provincie interessate, e a cura della Commissione centrale di cui all'art. 6 mediante pubblicazione sulla stampa o a mezzo di diffusione radio.

Art. 8.

Le parti si impegnano a stipulare, entro sei mesi dalla approvazione del presente accordo, un regolamento per la sua applicazione e contratti-tipo per l'unificazione delle norme comuni di compra-vendita.

Tale regolamento e tali contratti-tipo saranno approvati dalla Commissione centrale di cui all'art. 6.

Art. 9.

Nel caso di controversie individuali aventi per oggetto la materia prevista dal presente accordo, la parte prima di adire la Magistratura competente, deve informare l'Associazione sindacale, dalla quale è rappresentata, per un eventuale tentativo di conciliazione.

Art. 10.

In caso di inosservanza del presente accordo, si applicano, oltre le sanzioni previste dagli statuti delle Associazioni sindacali quelle dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 febbraio 1934, n. 163.

Art. 11.

Il presente accordo ha la durata di un anno a decorrere dalla data di stipulazione e si intende tacitamente rinnovato per un uguale periodo di tempo ove non venga denunziato da una delle due parti almeno tre mesi prima della scadenza.

Per la *Confederazione fascista degli agricoltori*:
MARIO MUZZARINI.

Per la *Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura*:
FRANCO ANGELINI.

Per la *Federaz. naz. fasc. dei commercianti di prodotti ortofrutticoli*:
FRANCESCO BOCCADIFUOCO.

Per la *Federaz. naz. fasc. dei consorzi per l'ortoflorofrutticoltura*:
RODOLFO BORGHESE.

(3737)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Varianti alla costituzione della Commissione giudicatrice dei concorsi per l'assegnazione di alcune condotte ostetriche del comune di Bergamo.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il precedente decreto in data 30 giugno u. s., pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 172 del successivo giorno 30 luglio, concernente la costituzione della Commissione giudicatrice dei concorsi interni per l'assegnazione di alcune condotte ostetriche del comune di Bergamo;

Visti gli articoli 8, 9 e 81 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari condotti in data 11 marzo 1935, n. 281;

Ritenuta la necessità ed urgenza di provvedere alla sostituzione del dott. Gastone Bocchini, segretario di detta Commissione, perchè trasferito in altra sede;

Decreta:

Il dott. Alfredo Austria, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno, è nominato segretario della cennata Commissione giudicatrice in sostituzione del dott. Gastone Bocchini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e per otto giorni consecutivi nell'albo delle Prefetture interessate.

Roma, addì 21 settembre 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(3740)

MINISTERO DELLA GUERRA

Proroga del termine per la presentazione delle domande per l'ammissione al concorso di vice ragioniere geometra del Genio militare ed aumento del numero dei posti.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il decreto Ministeriale 8 giugno 1938-XVI, col quale venne indetto un concorso a 7 posti di vice ragioniere geometra del Genio militare;

Visto il R. decreto-legge 7 agosto 1938-XVI, n. 1301, concernente, fra l'altro, aumento del ruolo organico dei ragionieri geometri del Genio militare;

Vista l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 2 settembre 1938-XVI, per l'aumento dei posti messi a concorso col succitato decreto Ministeriale 8 giugno 1938-XVI, da 7 a 41;

Decreta:

Articolo unico.

Il numero dei posti di vice ragioniere geometra del Genio militare messi a concorso col decreto Ministeriale 8 giugno 1938-XVI è aumentato da 7 a 41, ed il termine perentorio per la presentazione delle domande e relativi documenti per l'ammissione al concorso stesso è prorogato fino a 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 4 settembre 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: A. PARIANI.

(3756)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.